R.G.E. 1246/2018

TRIBUNALE DI TIVOLI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione

Rilevato che la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi nei confronti del debitore [illegible] non è stata eseguita;

Rilevato che l'omessa notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento presso terzi non comporta una nullità sanabile ma la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. che deve essere fatta dall'Ufficiale Giudiziario nei confronti del debitore esecutato (così Cass. 20/12/1988, n. 6941, *17 luglio 1997, n. 6580 e da ultimo* Trib. Roma 06/02/2015*);*

Rilevato che in quanto inesistente, l'atto si considera "tamquam non esset"; ritenuto che, stante la rilevata inesistenza del pignoramento, la presente esecuzione deve *essere dichiarata improcedibile;*

PQM

dichiara improcedibile l'azione e autorizza il ritiro dei titoli.

ordina lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorati.

Si comunichi.

Tivoli, 05/12/2018

Il Giudice dell'Esecuzione

dott. Eugenio Gagliano

Firmato Da: GAGLIANO EUGENIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5fb20bdd66a9f3e5b0a2bdab293bdc05